



Allegato nr. 2.

Allegato alla deliberazione
di C.C. N. 27 del 21.11.2014

Comune di Bernalda

Provincia di Matera

AREA di P.O. n° 3
SETTORE SOCIO ECONOMICO

Prot. n. 19203

li, 19 novembre 2014



Al Sig. Sindaco

e, p.c.

Ai componenti della Giunta Comunale

Ai Consiglieri Comunali
"di maggioranza"

Al Segretario Generale

Al Revisore dei Conti

LORO SEDI

Oggetto: Nota prot. n. 18563 del 13.11.2014. Relazione.

Illustre Sig. Sindaco,

i Consiglieri comunali Collocola e Troiano interrogano la S.V. e, ad onor del vero, in difformità dal dettato dell'art. 23 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, anche i "Consiglieri Comunali" (della maggioranza?), "il Segretario Comunale" e il "Revisore dei Conti", ai quali, pur non avendo gli stessi, allo *status quo*, alcuna competenza al riguardo, si ritiene di dover trasmettere la presente relazione al solo fine di non generare inutili fraintendimenti tra tutti i soggetti coinvolti dagli interroganti.

Tanto premesso, rilevata la parte di competenza di chi scrive, e non prima di aver evidenziato che la dicitura "sentita l'Amministrazione comunale" da me indicata nelle determinazioni citate dagli interroganti, era riferita ad un mero consulto di carattere generale incentrato sulla data di effettivo inizio del servizio mensa che, com'è ai più noto, è stata avviata con notevole anticipo rispetto agli anni passati, sono di seguito a relazionare.

Punto 1.

L'Amministrazione comunale, ~~Lei ben sa~~, ha deliberato in data 12.11.2014, con atto n. 51, pubblicato il 14.11.2014, le direttive per l'affidamento triennale del servizio mensa scolastica che, sin qui, almeno nel recente passato, è stato appaltato con previsione di durata annuale.

~~interrogazione collocola troiano mensa~~

Punto 2.

Gli interroganti Consiglieri, evidentemente animati da buona volontà e da un'insufficiente attenzione nella lettura degli atti amministrativi, non hanno rilevato che le tariffe d'accesso al servizio mensa scolastica, ~~in quanto comprese, ricordo a beneficio dei meno informati, tra i c.d.~~ "servizi a domanda individuale", sono state approvate con delibera di G.C. n. 14 del 17.7.2014 e, quindi, con effetti completamente disgiunti dalla determinazione di affidamento diretto da me adottata il 30 settembre c.a.

Pare altresì utile evidenziare che le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con la delibera n. 14/2014, altro non sono che "l'allineamento" delle stesse al nuovo prezzo d'appalto che, anche qui si ricorda, sono state adeguate, da € 2,70 a € 3,35, agli esiti della gara d'appalto relativa all'A.S. 2013-14.

I Consiglieri Collocola e Troiano, inoltre, interrogano ~~da S.V.~~ per sapere se è stata applicata la riduzione del "prezzo contrattuale dell'epoca" così come imposto dal D.L. 66/14 sul contratto stipulato con la Coop. Sociale URIOS nel febbraio u.s. e spirato il 30 maggio 2014.

Orbene, posto che il Decreto n. 66/14 è stato convertito con significative modifiche nella legge n. 89 in data 23.6.2014, particolare evidentemente trascurato o ignorato dagli interroganti, ed il cui testo definitivo, per quanto qui attiene, alla lett. a) dell'art. 8, c. 8, testualmente recita: " a) Autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del D.L.vo 12.4.2006, n. 163), a ridurre gli importi dei contratti in essere (nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria), aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti simili... omissis", ne consegue, per chi scrive, una sensazione di forte stupore sulla plausibilità dell'eccezione sollevata con la nota in oggetto segnata.

Dalla lettura del disposto legislativo sopra trascritto, infatti, facilitata nella parte di interesse con la sottolineatura del testo, a cui, con il dovuto rispetto istituzionale, si potranno eventualmente richiamare gli interroganti, emerge limpido e chiaro il dettato del legislatore nell'individuare quali sono le tipologie dei contratti assoggettati alla norma *de qua* e che, non v'è chi non veda, l'affidamento diretto disposto dallo scrivente a seguito di una specifica procedura di gara è collocato in un periodo spazio temporale avulso dall'immaginario dei Consiglieri Collocola e Troiano.

Punto 3.

Non prima di aver ascritto alla mia persona e al mio *staff* i meriti per aver pattuito in sede di affidamento diretto - giusta determinazione n. 198 del 30/09/2014, un prezzo di gran lunga meno caro tra tutti i Comuni del nostro circondario e alla cui verifica, data l'occasione, si potrà eventualmente rivolgere invito ai premurosi interroganti, mi sia consentito di rimarcare la lapalissiana sussistenza dei motivi di convenienza e di pubblico interesse per la comunità locale anche in ordine alla qualità del servizio erogato.

Gli interroganti, infatti, in quanto animati da spirito costruttivo, chiedendo semplicemente notizie sulla performance del servizio in parola e prendendo nota del fatturato del mese di ottobre, accresciuto del 20% circa rispetto al *trend* consolidato, avrebbero potuto facilmente ricavare, da tale significativo indicatore, l'accresciuta consapevolezza della maggiore qualità percepita e recepita dall'utente consumatore.

Si osserva, infine, pur non ricorrendone la necessità nel caso di specie, che il legislatore prevede la verifica delle riduzioni e/o rinegoziazioni dei contratti in parola, come sopra meglio individuati, solo da parte dell'Organo di controllo comunale di regolarità amministrativa e contabile e che, l'invocato e indebito invio degli atti alla Corte dei Conti, altro non è, si ha fondato motivo di ritenere, un inabile tentativo di bloccare l'azione degli uffici e dell'amministrazione in evidente contrasto con i lodevoli intenti del decreto legge più volte richiamato che passa sotto il nome di "sblocca Italia".

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. Giuseppe BARBERINO

